



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0012014 - 02/11/2016
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: me

Roma, 2 NOV. 2016

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili
di PERUGIA
Via G. B. Pontani, 3B
06128 Perugia (PG)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 314/2016_ espressione del voto _ chiarimenti art. 10, comma 2 regolamento elettorale

In relazione al quesito del 2 novembre 2016, con il quale si chiedono chiarimenti in ordine alla puntuale e corretta applicazione dell'art. 10 del regolamento elettorale e della conseguente attribuzione dei voti in caso di espressione del "voto di lista" e di una o più preferenze, si osserva quanto segue.

L'art. 10 del regolamento elettorale, nel rispetto delle previsioni contenute nei commi 7, 8 e 9 dell'art. 21 del D.Lgs. 139/2005, disciplina le modalità di attribuzione dei voti espressi alla lista e ai singoli candidati presenti nella lista per l'elezione del Consiglio dell'Ordine. Le norme richiamate precisano che il voto può essere espresso a favore della lista e a favore dei singoli candidati. Si ricorda, infatti, che per l'elezione dei Consigli degli Ordini le liste non sono bloccate essendo ammessa l'espressione di singole preferenze.

Qualora il voto sia espresso a favore della lista (barrando il nome del candidato presidente o il motto/contrassegno), senza che sia espressa alcuna preferenza per i singoli candidati, il voto è attribuito alla lista votata, al suo candidato Presidente e, seguendo l'ordine di lista, a ciascuno dei candidati presenti nella lista fino al numero massimo dei consiglieri da eleggere.

Qualora il voto sia espresso a favore di un solo candidato o di un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere (barrando il nominativo dei candidati), il voto è attribuito al solo candidato o ai soli candidati in favore dei quali il voto è stato espresso e alla lista alla quale appartengono i candidati votati. In tal caso il voto non si estende agli altri candidati presenti nella lista.

Nel primo caso, dal voto espresso a favore della lista discende l'assegnazione di un numero di preferenze pari al numero massimo dei consiglieri da eleggere; nel secondo caso, invece, si ha solo l'attribuzione delle preferenze manifestate espressamente dall'elettore e l'attribuzione del voto alla lista.

Nel caso in cui il voto sia espresso barrando sia il nome del candidato presidente o il motto/contrassegno della lista, sia i nominativi di uno o più candidati della stessa lista, ci si trova di fronte ad un voto espresso a favore dei singoli candidati e, pertanto, il voto deve essere attribuito ai soli candidati in favore dei quali il voto è stato espresso e alla lista alla quale appartengono i candidati votati.

Cordiali Saluti.

Francesca Maione